



CITTÀ DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

ART.1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – SOGGETTI E PRESUPPOSTI PASSIVI DELLA TARIFFA

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 4 – PIANO FINANZIARIO

ART. 5 – ESENZIONI E RIDUZIONI

ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 7 – LOCALI TASSABILI

ART. 8 – AREE TASSABILI

**ART. 9 – LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ED AREE SCOPERTE
DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI**

ART. 10 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

ART. 11 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 12 – GETTITO DEL TRIBUTO

ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

ART. 14 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 15 – DENUNCE

ART. 16 – RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

ART. 17 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 18 – ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

ART. 19 – SANZIONI

ART. 20 – RIMBORSI

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Anzio della tariffa d'igiene ambientale, di seguito denominata TIA, di cui all'art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2

SOGGETTI E PRESUPPOSTI PASSIVI DELLA TARIFFA

- 1) La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque, occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza del locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
- 2) Per i locali ad uso abitativo affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore di affittacamere, quando trattasi saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno,
- 3) Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati sparsi con area scoperta, la quale non costituisca pertinenza od accessorio, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione al fabbricato.
- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, si applica per tale parte la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) La Giunta comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione, stabilisce annualmente le tariffe per singole utenze. Qualora le caratteristiche del Piano Finanziario e della distribuzione delle utenze tassabili, non subisca notevoli cambiamenti rispetto all'anno precedente l'Amministrazione può non approvare le nuove tariffe, confermando implicitamente quelle in vigore, fermo restando il rispetto dell'equazione costi/ricavi di cui al D.P.R. 158/99.
- 2) La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa, determinata ai sensi del comma precedente ed in base al dettato normativo del D.P.R. 158/1999, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Il Comune ripartisce tra le due categorie di utenza l'insieme dei costi da coprire attraverso l'applicazione della tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.
- 4) Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa viene determinata secondo quanto disciplinato al punto 4.1 dell'allegato tecnico al D.P.R. 158/99 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. La

parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti, calcolata applicando un sistema presuntivo, basato sulla produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

- 5) Per le utenze non domestiche ovvero comunità, attività commerciali, industriali, professionali e per tutte le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito delle direttive impartite con l'allegato 1 del D.P.R. 158/99. Per la parte variabile della tariffa, il Comune applica un sistema presuntivo che prende a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito delle direttive impartite dal medesimo allegato tecnico.
- 6) Le riduzioni previste dal presente regolamento sono determinate ai sensi e nel rispetto di quanto disciplinato nell'art. 7 D.P.R. 158/1999.

ART. 4 PIANO FINANZIARIO

- 1) Ai sensi dell'art. 49 comma 8 D.Lgs. 22/1997, annualmente l'Ufficio Ambiente predispose il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, su cui determinare le tariffe da applicare.
- 2) Il piano finanziario deve comprendere:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
- 3) Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
- 4) Sulla base del piano finanziario l'Ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e del presente Regolamento comunale, determina l'articolazione tariffaria.

4) Il piano unitamente alla relazione di cui al comma 3 vengono trasmessi entro il mese di giugno di ogni anno, all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

ART. 5

ESENZIONI E RIDUZIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 7 D.P.R. 158/99, ed in analogia con quanto già disciplinato dal D.Lgs. 507/93, non sono soggetti alla tariffa tutti i locali ed aree che non possono per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, produrre rifiuti, ed in particolare:
 - a) Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) i sottotetti qualora non utilizzati. Il sottotetto è da considerare utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, sia superiore a ml. 1.80 e collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - c) le aree scoperte giardinate e non che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali a qualsiasi uso adibiti;
 - d) le parti comuni del condominio di cui all'art.117 del Codice Civile, eccezion fatta per i locali ad esclusivo uso di uno dei condomini;
 - e) i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenze di abitazioni;
 - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - g) le unità immobiliari inagibili o inutilizzabili, ovvero prive di qualsiasi mobile o suppellettile, o prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
 - h) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici;

- 2) Ai sensi dell'art. 49 comma 10 D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 7 D.P.R. 158/99, sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) Utenze domestiche:
 - Per le abitazioni principali occupate da pensionati di età non inferiore a 60 anni, con nucleo familiare composto da una sola persona con reddito di pensione complessivo lordo non superiore alla pensione minima Inps, proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista una riduzione del 70%;
 - Per le abitazioni principali occupate da almeno un pensionato di età non inferiore ai 60 anni, con nucleo familiare composto di due persone con reddito di pensione complessivo lordo non superiore al doppio della pensione minima Inps, proprietari del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista una riduzione del 50%;
 - Per le abitazioni principali occupate da pensionati di età non inferiore ai 60 anni, con nucleo familiare composto da una sola persona con reddito di pensione complessivo lordo non superiore al doppio della pensione minima Inps, proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze è prevista una riduzione del 30%.
 - Per abitazione con presenza nel nucleo familiare residente, di un disabile con invalidità non inferiore al 75% risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare sia non superiore ai seguenti limiti suddivisi per numero componenti nucleo familiare:

Numero componenti	Reddito
1	€. 9.000,00
2	€. 12.000,00
3	€. 15.000,00
4	€. 18.000,00
Oltre i 4	€. 21.000,00

ed i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di altro immobile oltre quello adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista la riduzione di 1/3 della tariffa.

b) Utenze non domestiche:

- Per le aree scoperte operative ed adiacenti a locali tassati per attività rientranti nelle categorie 22, 23 e 24, come meglio specificate nell'art. 13 del presente regolamento, a esclusivo utilizzo estivo, è prevista una riduzione del 50% sulle tariffe totali;
- Per gli stabilimenti balneari è prevista una riduzione del 50% sulla tariffa totale;
- Per le utenze ad uso stagionale si applica la riduzione in base a quanto disciplinato dall'art. 9 del presente regolamento.

Tutte le richieste di agevolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'agevolazione stessa ovvero, per le nuove utenze, contemporaneamente alla denuncia di inizio attività, ed avranno effetto per l'anno successivo.

ART. 6

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E PERICOLOSI

- 1) I rifiuti speciali, ovvero i rifiuti derivanti da utenze non domestiche, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, con esclusione dei rifiuti ritenuti pericolosi ai sensi della normativa vigente, per i quali si conferma l'esclusione dalla tassazione delle superfici sulle quali tali rifiuti vengono prodotti.
- 2) Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile distinguere oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, rispetto a quella dove si producono rifiuti solidi urbani o assimilati, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività ridotta delle seguenti percentuali, da applicarsi sulle tariffe totali, in relazione alla categoria di appartenenza previa presentazione annua del contratto stipulato con apposita ditta autorizzata allo smaltimento:
 - a) Attività industriali con capannone di produzione (cat. 20) e attività artigianali di produzione beni specifici (cat. 21) -----36%
 - b) Carrozzerie (cat. 19)-----30%
 - c) Autofficine in genere ed elettrauto (cat. 19)-----25 %
 - d) Distributori di carburante (cat. 4) -----25%
 - e) Attività artigianali tipo bottega (cat. 18)-----20 %
 - f) Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari (cat. 11)-----20 %
 - g) Supermercati (cat. 25)-----10 %
 - h) Ipermercati di generi misti (cat 28)-----20 %
- 3) Per le utenze non comprese nell'elenco di cui al comma 2, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla

riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità o qualità una riduzione del 10%.

- 4) Presupposto della esenzione o della riduzione è la presentazione della prova dello smaltimento autonomo dei rifiuti di cui ai commi precedenti. Tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc.) da presentare al servizio politiche delle entrate che si avvarrà del parere obbligatorio dell'U.O. Ambiente.

ART. 7

LOCALI TASSABILI

- 1) Si considerano locali tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo galleggiante, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati di cui all'art. 6.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0.50, mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
- 3) Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre ecc.), escluse stalle, fienili, e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le Unità Sanitarie Locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori, e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 8

AREE TASSABILI

- 1) Si considerano aree tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 5 del presente regolamento:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi , a parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi compresi quelli relativi a servizi complementari (area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul perimetro delle aree, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano. Nel calcolare il totale vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0.50. mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART. 9

LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

- 1) Per i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività di uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta di 1/3.
- 2) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 3) La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia ordinaria integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
- 4) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
- 5) L'Amministrazione può comunque, ed in qualunque modo, verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.
- 6) L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma non viene applicata alle utenze che già beneficiano della riduzione di cui all'art. 5 comma 2 lett. b del presente regolamento.

ART. 10

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

- 1) La tassa è dovuta anche se i locali e le aree soggette a tassa non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
- 2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e se sono allacciati ad almeno due delle seguenti utenze: acqua, luce, gas.
- 3) I locali, diversi dall'abitazione o pertinenze delle stesse, e le aree si considerano predisposte all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti lasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 11

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1) La TIA viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale ed è determinata per anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
- 4) Per le utenze domestiche ovvero per l'individuazione della aliquota da applicare in relazione ai componenti il nucleo familiare, si prende come riferimento la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di emissione del ruolo. Per le nuove utenze il nucleo familiare di riferimento sarà quello alla data di inizio dell'occupazione.

ART. 12

GETTITO DEL TRIBUTO

- 1) La TIA è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi della normativa vigente.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI DELLE AREE TASSABILI

00001	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
00002	cinematografi e teatri
00003	autorimesse, magazzini senza vendita
00004	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
00005	stabilimenti balneari
00006	esposizioni ed autosaloni
00007	alberghi con ristorante
00008	alberghi senza ristorante
00009	case di cura e riposo
00010	Ospedali
00011	uffici, agenzie, studi professionali
00012	banche ed istituti di credito
00013	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
00014	edicola, farmacia, tabaccherie
00015	negozi particolari: fialatelia tende e tessuti ecc.
00016	banchi di mercato beni durevoli
00017	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
00018	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
00019	carrozzeria, autofficine elettrauto
00020	attività industriali con capannone di produzione
00021	attività artigianali di produzione beni
00022	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
00023	mense, birrerie hamburgerie
00024	bar, caffè, pasticceria

00025	Supermercati,macellerie e generi alimentari
00026	plurilicenze alimentari
00027	ortofrutta,pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
00028	ipermercati di generi misti
00029	banchi mercato generi alimentari
00030	discoteche, night club
00031	Utenze domestiche

ART. 14

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diverrà esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio, In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
- 2) La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della TIA attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della TIA annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
- 4) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.
- 5) Si considerano produttive di rifiuti al fine della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
- 6) La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 15, comma 7.

DENUNCE E RIMBORSI

ART. 15

DENUNCE

- 1) I soggetti passivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici comunali o scaricabili sul sito istituzionale.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione nonché tutto ciò che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della comunicazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio occupazione o detenzione.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 5) Al fine di snellire e semplificare il procedimento di denuncia, in sede di richiesta di residenza l'utente contestualmente sottoscrive presso l'Ufficio Anagrafe, la propria denuncia ai sensi dei commi precedenti; la stessa è tempestivamente inoltrata al competente Ufficio Tributi per le opportune registrazioni.
- 6) Gli uffici preposti alla ricezione delle denunce sono tenuti a rilasciare ricevuta della denuncia stessa che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- 7) Nel caso di occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento contestuale della tassa giornaliera e del canone per l'occupazione.
- 8) Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. Per gli immobili già denunciati l'amministrazione può modificare d'ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone preventiva comunicazione agli interessati.

ART. 16 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

- 1) Il pagamento del tributo relativo alla tariffa di igiene ambientale deve essere effettuato dal contribuente interessato entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito a pagare, notificato dall'Amministrazione comunale. La notifica può avvenire anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) L'invito a pagare deve contenere tutti gli elementi utili a determinare le motivazioni ed i criteri adottati nel calcolo dell'importo richiesto, nonché la specifica indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile avere informazioni, del Responsabile del Procedimento e dell'organo o autorità amministrativa o giurisdizionale presso il quale chiedere un riesame in autotutela ovvero ricorrere.
- 3) L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla spedizione di avvisi di pagamento c.d. "bonari" prima di qualunque attività di invito o di riscossione coattiva.
- 4) L'Amministrazione procede ad inviare gli inviti di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia di iscrizione è stata presentata.
- 5) Si procede alla liquidazione della tariffa solo per importi complessivi superiori ad €. 12,00;

ART. 17
ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1) Ai fini del controllo dei dati nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio comunale può:
 - rivolgere al contribuente invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo ovvero richiedere ad uffici e enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei contribuenti.
- 2) In caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, alle richieste di cui al paragrafo precedente, nel termine concesso, gli accertatori tributari, gli agenti di Polizia Urbana e comunque il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile muniti di autorizzazione del Sindaco, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai solo fini della rilevazione della destinazione e delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, il cui accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 18
ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

- 1) Qualora il contribuente non effettui il pagamento della somma indicata nell'invito a pagare entro i 60 giorni dalla notifica, l'Amministrazione procede alla emissione di avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento, a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui è stato notificato l'invito a pagare.
- 2) Qualora nell'attività accertativa e di controllo venga riscontrata un'omessa o infedele denuncia, l'Amministrazione provvede ad emettere avviso di accertamento che, in presenza di una violazione dichiarativa da parte del contribuente, sarà contestuale all'irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento senza ulteriore e preventivo invito a pagare.
- 3) L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi utili a determinare le motivazioni ed i criteri adottati nel calcolo dell'importo richiesto, nonché la specifica indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile avere informazioni, del Responsabile del Procedimento e dell'organo o autorità amministrativa o giurisdizionale presso il quale chiedere un riesame in autotutela ovvero ricorrere.
- 4) Per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento non pagati entro i 60 giorni dalla notifica, l'Amministrazione utilizza lo strumento del ruolo e, pertanto, della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 e D.Lgs. 112/99.

ART. 19
SANZIONI

- 1) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento viene applicata la sanzione del 30% della tariffa non versata o versata in ritardo.

- 2) Il tardivo versamento può essere sanato mediante ravvedimento operoso nei modi e nei termini indicati dalla vigente normativa.

ART. 20
RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2) L'Amministrazione provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 21
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Anzio in contrasto con quanto in esso stabilito.
- 2) Con il presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna al rispetto dei principi sanciti dalla Legge 212/2000 meglio conosciuta come "Statuto dei diritti del contribuente".
- 3) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed ha effetto per tutti gli atti emessi successivamente a tale data indifferentemente dall'anno finanziario di riferimento.